

IMPOSTA DI BOLLO  
ASSOLTA CON  
PAGAMENTO DI F24

# **AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.**

## **PESCHIERA DEL GARDA**

**N. 605** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 02/12/2022

### **CONTRATTO**

Per l'affidamento del servizio di noleggio di mezzi aziendali progetto 22101

**Codice CIG n. 9377297648**

\*\*\*\*\*

**tra**

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.** (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, , in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Ente Aggiudicatore" o "AGS";

**e**

**GENOVESE UMBERTO S.r.l.** (cod. fisc. e p. iva 00382830891) con sede a Melilli (SR.) in Viale Edoardo Garrone 1<sup>a</sup> traversa a dx n. 1, società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Siracusa - R.E.A. n. 5493 del 11.10.1985+, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Maurizio Genovese, nato a Siracusa il 26.07.1963, presso la quale è domiciliato per la carica, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

**Premesso** che con determina del Direttore Generale n. 117/2022 del 24.08.2022 è stata approvata la documentazione tecnica predisposta

dall'ufficio aziendale competente relativa al servizio di “Noleggio di mezzi aziendali” – progetto 22101 e, contestualmente, indetta una procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. con L. 120/2020 da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3 secondo cpv del medesimo D.L. n. 76/2020 sull'importo posto a base di gara pari ad € 237.024 (duecentotrentasettemilazeroventiquattro/00) relativo alla durata del servizio pari a 48 mesi, da precedersi con la pubblicazione di “Avviso esplorativo – Indagine di mercato;

- **che** con determina del Direttore Generale n. 142/2022 del 26.10.2022, è stato affidato, a seguito di “Avviso esplorativo – Indagine di mercato” e successiva indizione di procedura negoziata, il servizio di “Noleggio di mezzi aziendali” – progetto 22101 alla società GENOVESE UMBERTO S.r.l. con sede in Melilli (SR) - Viale Edoardo Garrone 1<sup>a</sup> traversa a dx n. 1, per l'importo di € 223.845,47 (duecentoventitremilaottocentoquarantacinque/47) oltre iva al netto del ribasso offerto del 5,56% (cinquevirgolacinquantasei%) sull'importo posto a base di gara di € 237.024 (duecentotrentasettemilazeroventiquattro);

- **che** sono decorsi i trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, senza che vi siano state contestazioni o opposizioni;

- **che** il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato e si è concluso positivamente;

- **che**, in data 14.11.2022 l'Appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di € 8.954 (ottomilanovecentocinquantaquattro);

- **che**, AGS ha nominato quale Responsabile del Procedimento l'ing. Carlo Alberto Voi.

**Tutto ciò premesso le parti  
convengono e stipulano quanto segue:**

**Articolo 1 – Premesse**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i sottoelencati documenti:

- Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all.1);
- Cauzione definitiva (all.2).

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati:

- Capitolato speciale descrittivo prestazionale;

Chiarimenti forniti in sede di gara a seguito di quesiti.

**Articolo 2 – Oggetto del contratto**

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Direttore Generale, affida alla società GENOVESE UMBERTO S.r.l. di Melilli (SR), che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di noleggio di mezzi aziendali, con le modalità previste nel presente contratto e nella documentazione allegata di cui all'art. 1.

**Articolo 3 – Importo contrattuale e modalità di pagamento**

Con la società viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 223.845,47 (duecentoventitremilaottocentoquarantacinque/47) oltre iva, che verrà corrisposto da AGS all'Appaltatore secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà riportare in descrizione il codice CIG del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, meglio dettagliata nell'art. 4 del presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari.

L'iva applicata per tale tipologia di servizio è pari al 22%.

I pagamenti avverranno secondo i termini previsti dalla legge, tuttavia, resta inteso che l'eventuale ritardo contenuto nel limite massimo di 90 giorni non dà diritto all'Appaltatore di sospendere l'esecuzione del contratto e non integra grave inadempimento.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio *Amministrazione & Finanza* dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17, che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e di eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato *xml* della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRR1AO**.

**Articolo 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente aggiudicatore, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7 della legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine,

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio, ad inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e in relazione a ciascuna transazione posta in essere a inserire il codice CIG relativo all'investimento pubblico sottostante.

L'Appaltatore si obbliga infine ad attuare i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

#### **Articolo 5 – Eccedenze chilometriche**

I chilometri eccedenti, ovvero inferiori, rispetto al chilometraggio previsto per ogni singolo autoveicolo sono rispettivamente saldati o addebitati all'aggiudicatario secondo le modalità previste dall'art. 4.3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

#### **Articolo 6 – Obblighi dell'Appaltatore**

Il servizio viene affidato dall'Azienda e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, documento questo sottoscritto dalle parti per accettazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo ed all'offerta della società presentata in sede di gara, allegata al presente contratto al n. 1.

Le parti si danno reciprocamente atto che non si ravvisano interferenze e rischi per il servizio di cui all'oggetto, pertanto, l'ente aggiudicatore non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

Le Parti si impegnano inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

## **Articolo 7 - Codice Etico e di comportamento – Modello di Organizzazione**

### **231 - Anticorruzione**

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A., pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.

L'Appaltatore si impegna a:

- a) rispettare i principi e i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del Piano di Anticorruzione – Misure di prevenzione della corruzione integrative al MOG e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e, comunque, tale da non esporre AGS. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo o a tenere una condotta non conforme a

quest'ultimo;

c) al fine di prevenire e reprimere qualsivoglia comportamento posto in essere dal personale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., espressione di fenomeni corruttivi che possano integrare i delitti di cui agli articoli da 24 bis a 26 del D. lgs. 231/2001, è fatto obbligo, in capo ai fornitori di segnalare e riferire al RPCT di codesto Ente aggiudicatore circa l'esistenza di situazioni che giustifichino un tempestivo intervento.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione all'Ente aggiudicatore dell'esistenza di eventuali non conformità in ambito ambientale e sicurezza che abbia a riscontrare durante l'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 8 – Durata del contratto**

Il servizio ha una durata di anni 4 (quattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei veicoli, come previsto all'art. 2.1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e cessa al momento della riconsegna dei mezzi cui il contratto medesimo si riferisce.

#### **Articolo 9 – Penali**

##### **Penale per ritardo nell'adempimento**

Nel caso di ritardato avvio del servizio, rispetto a quanto previsto dal direttore dell'esecuzione del contratto, per cause imputabili all'Appaltatore, si applicano le seguenti penali:

- Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile ad AGS nella consegna dei

mezzi di cui all'articolo 2.1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre i 180 giorni dalla data dell'ordine, una penale di € 50 al giorno per ogni mezzo.

- Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile ad AGS nella consegna dei veicoli sostitutivi, di cui all'articolo 2.2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, una penale di € 50 al giorno per ogni mezzo.
- Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile ad AGS nell'esecuzione degli interventi manutenzione ordinaria sugli autoveicoli, di cui all'articolo 3 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, una penale di € 50 al giorno per ogni mezzo.

### **Procedimento**

L'Ente aggiudicatore provvede a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'Appaltatore, entro il termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, può presentare, a mezzo PEC, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

L'Ente aggiudicatore, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o in mancanza di risposta da parte dell'Appaltatore, applica le penali previste nel presente capitolato a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse dall'Appaltatore.

Nel caso in cui l'ente aggiudicatore, a causa delle inadempienze dell'Appaltatore, si rivolga ad un terzo, sono addebitate all'Appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno.

### **Articolo 10 – Risoluzione del contratto**

Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. n.



50/2016.

### **Articolo 11 – Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, costituisce cauzione definitiva in 8.954 euro a mezzo garanzia fideiussoria n. 1/64787/96/189001420 rilasciata in data 10.11.2022 della compagnia di Assicurazioni UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Catania/64787 pari al 4% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente contratto allegata al n. 2).

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto l'aggiudicatario è in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, AGS ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà, in tal caso, reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato.

### **Articolo 12 – Polizze assicurative**

L'Appaltatore, come previsto dall'art. 4.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dalla documentazione di gara si impegna a stipulare le sottoindicate polizze secondo le modalità previste dal medesimo articolo:

- 1) Responsabilità verso terzi,
- 2) Responsabilità civile dei trasportati,
- 3) Guasti accidentali (Kasko), Incendio,
- 4) Incendio, furto totale o parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature installate dal fornitore al momento della consegna del veicolo;

- 5) Copertura di rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli;
- 6) Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso del conducente e dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000 in caso di morte e di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative sopra dettagliate dovranno essere valide su tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati membri dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli stati facenti parte della Carta Verde.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere ad AGS i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

### **Articolo 13 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'Appaltatore e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione del servizio impartendo all'Appaltatore le istruzioni e direttive necessarie.

All'esito delle operazioni di verifica, quando risulti che l'Appaltatore abbia esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione

rilascia il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa emissione di fattura dell'Appaltatore, si procede al pagamento del saldo dovuto.

L'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente aggiudicatore prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

#### **Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105, comma 1 del D.lgs. 50/2016 salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del medesimo decreto.

#### **Articolo 15 – Subappalto**

Per questo tipo di servizio il subappalto non è consentito.

#### **Articolo 16 – Revisione prezzi**

La revisione dei prezzi è riconosciuta in caso di variazioni significative rispetto agli oneri ed ai costi ipotizzabili al momento della presentazione dell'offerta. Si considerano variazioni significative quelle incidenti almeno per il 10% sul prezzo di aggiudicazione o comunque sul prezzo applicato anche a seguito di revisione.

La richiesta di revisione del prezzo deve essere richiesta dall'Appaltatore e supportata da idonea documentazione a comprova dell'oggettivo incremento dei costi e oneri derivati da causa non imputabile all'Appaltatore.

#### **Articolo 17 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo di:

a) applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del servizio;

b) rispondere, anche nei confronti del subappaltatore, dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Inoltre, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino la prestazione e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente

principale.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, AGS tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la AGS pagherà anche in corso d'esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subAppaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Resta facoltà di AGS di avvalersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla

tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

#### **Articolo 18 - Regolarità contributiva**

Le parti si danno reciprocamente atto che, a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l'Appaltatore è risultato regolare.

#### **Articolo 19 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", tuttavia, a seguito di istanza di verifica presentata dall'Azienda all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Siracusa – prot 8831/2022 del 07.11.2022, la pratica ad oggi risulta non ancora evasa, quindi, il contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva.

#### **Articolo 20 – Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni che

l'ente aggiudicatore qualificherà come tali, che dovesse conoscere direttamente o indirettamente nell'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna a non divulgarle a terzi senza il preventivo assenso dell'ente aggiudicatore. L'obbligo di riservatezza assunto dall'Appaltatore si estende alle società controllate, controllanti o collegate nonché ai propri dipendenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo, di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto.

La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

#### **Articolo 21 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore**

L'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale in Melilli (SR) - Viale Edoardo Garrone 1<sup>a</sup> traversa a dx n. 1

#### **Articolo 22 – Controversie**

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Verona.

#### **Articolo 23 – Trattamento dei dati personali**

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto sono trattati secondo i principi del Regolamento (UE) 2016/679 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne assicura la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 possibile scrivere in ogni momento [aags@ags.vr.it](mailto:aags@ags.vr.it) oppure a [dpo@ags.vr.it](mailto:dpo@ags.vr.it).

#### **Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii., nonché il D.lgs. 81/2008.

#### **Articolo 25 – Clausola di riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente aggiudicatore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al medesimo Ente aggiudicatore. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente Aggiudicatore.

#### **Articolo 26 - Spese contrattuali**

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli



oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

#### **Articolo 27 – Registrazione**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'iva per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

#### **Articolo 28 - Interpretazione del contratto**

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, prevale il presente Contratto.

#### **Articolo 29 – Documenti che fanno parte del contratto**

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

- Appaltatore Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all.1);
- Cauzione definitiva presentata dall'Appaltatore (all. 2).

L'Appaltatore  
Genovese Umberto S.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
(sig. Maurizio Genovese)

L'Ente Aggiudicatore  
Azienda Gardesana Servizi S.p.A.  
Il Direttore Generale  
(ing. Carlo Alberto Voi)



Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

**Stazione appaltante:** A.G.S. SpA

**Tipo Procedura:** Negoziata

**Titolo:** Servizio di noleggio di mezzi aziendali progetto 22101 e **numero registro di sistema:** PI001520-22

### Offerta Economica

Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA ( 5 dec. )	% DI SCONTO OFFERTA ( 5 dec. )	ALLEGATO ECONOMICO
0	IMPORTO A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	237.024,00000	5,56000	  Articoli COMPILATO.xlsx.p7m E3983AD005C55A8361904332DAD82A075B4A99F241B19A525262AE0CFCC79ADD

**VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA:** 223.845,47 €

**Ragione sociale del Concorrente:** GENOVESE UMBERTO SRL

VIALE EDOARDO GARRONE 1a TRAVERSA A DESTRA N. 1 - 96010 Melilli (Siracusa)

C.F. 00382830891 P.IVA it00382830891

Firmato digitalmente



6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
**(Lavori, Servizi e Forniture)**  
**SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**

NUMERO POLIZZA 1/64787/96/189001420  
AGENZIA CATANIA

CODICE SUBAGENZIA 102

**Frazionamento pagamento del premio iniziale.**

Premesso che il premio iniziale è unico e indivisibile, si conviene tra le parti di frazionarne il pagamento in rate pagabili come segue:

- alla firma del presente documento (prima rata) 10.11.2022 107,00 di cui tasse 11,89

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
UN PROCURATORE

IL CONTRAENTE

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 10/11/2022

L'INCARICATO

Il premio della rata alla firma è stato pagato il \_\_\_\_\_

6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA  
(Lavori, Servizi e Forniture)****SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**NUMERO POLIZZA 1/64787/96/189001420  
AGENZIA CATANIA

CODICE SUBAGENZIA 102

**Contraente (obbligato principale)  
GENOVESE UMBERTO SRL****Codice Fiscale  
00382830891****A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE****ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

Il Garante, in conformità all'art.103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto all'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
  - i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
  - ii. della eventuale maggior spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
  - iii. di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso di garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

**ART. 2 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA**

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

**ART. 3 - SOMMA GARANTITA**

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
**(Lavori, Servizi e Forniture)**  
**SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**NUMERO POLIZZA 1/64787/96/189001420  
AGENZIA CATANIA

CODICE SUBAGENZIA 102

**ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice)

**ART. 5 - SURROGAZIONE - RIVALSA**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

**ART. 7 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

**ART. 8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**B) CONDIZIONI CHE REGOLANO ESCLUSIVAMENTE IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE****ART. 9 - PREMIO**

Il premio indicato in polizza o nelle eventuali successive appendici di proroga è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è integralmente e definitivamente acquisito al Garante.

È facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.

**ART. 10- OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE, INFORMATIVA E CONTROLLO.**

Il Contraente si impegna irrevocabilmente a trasmettere a stretto giro al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, ogni documentazione significativa inerente il contratto di appalto sotteso al rilascio della presente garanzia fideiussoria. In particolare il Contraente si impegna a trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio, copia degli stati avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento inerenti i lavori garantiti dalla presente polizza.

Il Contrente riconosce altresì irrevocabilmente al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, il diritto di esercitare - durante la vigenza della presente polizza - il controllo tecnico, finanziario e contabile sull'esecuzione del contratto di appalto. Al fine di agevolare tale controllo, il Contraente irrevocabilmente si impegna a consentire al Garante ogni ispezione e verifica necessaria, autorizzando essa o i suoi incaricati ad eseguire, tra le altre, le seguenti operazioni elencata a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) verifica della documentazione necessaria per valutare gli stati di avanzamento lavori;
- b) accesso ai cantieri, i luoghi di esecuzione delle attività contemplate dal contratto di appalto e presso la sede del Contraente per ispezioni, verifiche contabili e collaudi del realizzato;
- c) interpellò dei tecnici, delle maestranze, dei subappaltatori, dei fornitori, dei soggetti incaricati del monitoraggio dei lavori e dei revisori contabili del Contraente;
- d) interpellò degli Enti Previdenziali e di Assistenza per verifiche sulla regolarità dei pagamenti obbligatori;
- e) interpellò delle competenti autorità comunali e di vigilanza anche per valutare il rispetto delle prescrizioni e delle norme di competenza;
- f) esame della contabilità generale ed analitica del Contrente.

Fermo restando il diritto del Garante di effettuare le verifiche sopra esposte, il Contraente si obbliga irrevocabilmente a fornire al Garante tutta la documentazione che da questa verrà richiesta e che sarà dal Garante ritenuta utile per svolgere correttamente o per integrare il diritto di controllo sulla regolare esecuzione del contratto.

La richiesta di documentazione sarà formulata dal Garante a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ed il Contraente fornirà al Garante la documentazione entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo giustificati motivi da documentare opportunamente.

Il mancato corretto adempimento del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contrente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui al successivo art. 12, anche con azione giudiziale, un importo pari alla somma massima garantita.

Ispezioni e verifiche saranno eseguite con un preavviso di almeno 15 giorni e condotte in modo da ostacolare il meno possibile l'attività del Contrente.

6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA  
(Lavori, Servizi e Forniture)****SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**NUMERO POLIZZA 1/64787/96/189001420  
AGENZIA CATANIA

CODICE SUBAGENZIA 102

**ART. 11 - LIBERAZIONE DELLA GARANZIA E OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA**

Fermo quanto disposto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione della presente polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima assicurata nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante o da altro fideiussore, per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente;
- b) protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali, legali o derivanti da norme amministrative su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di crisi o di insolvenza a carico del Contraente o di uno dei coobbligati;
- c) inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, volta a realizzare un accordo di moratoria/ristrutturazione del debito, o di sua riduzione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d) sequestri penali anche per equivalente, commissariamento o nomina di un amministratore giudiziario per il Contraente o per uno dei coobbligati;
- e) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessazione dell'attività o cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o di uno dei coobbligati;
- f) modifica significativa dell'assetto societario del Contraente, o di uno dei coobbligati, esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione, senza la preventiva approvazione del Garante;
- g) mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, dei dipendenti o degli enti previdenziali e di assistenza;
- h) mancato adempimento agli obblighi di informativa e di documentazione, come specificati all'art. 11 delle Condizioni che regolano i rapporti tra il Garante ed il Contraente;
- i) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate dal Contraente con il Garante
- j) rescissione e/o risoluzione in danno del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente di un contratto pubblico, anche se garantito da altro Garante;
- k) inadempienza del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di altre polizze fideiussorie.

**ART. 12 - RIVALSA**

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

**ART. 13 - CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE**

Il Contraente, in caso di mancata soddisfazione delle ragioni di credito del Garante, cede sin da ora irrevocabilmente allo stesso Garante il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario, ove le somme pagate dal Garante in forza della presente polizza fossero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, restando il Garante stesso libero di tutelare le proprie ragioni di credito.

**ART. 14 - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL BENEFICIARIO**

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando, all'atto di aggiudicazione ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le eventuali integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

**ART. 15 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

**ART. 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
UN PROCURATORE****IL CONTRAENTE**

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
**(Lavori, Servizi e Forniture)**  
**SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**

NUMERO POLIZZA 1/64787/96/189001420  
AGENZIA CATANIA

CODICE SUBAGENZIA 102

*Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).*

IL CONTRAENTE

---

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati e di impegnarsi a consegnare loro una copia

IL CONTRAENTE

---

**Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti: Art. 9 - Premio; Art.10 - Obbligo di documentazione, informativa e controllo; Art. 11 - Liberazione della garanzia e obbligo di versamento dei massimali in via anticipata; Art. 12 - Rivalsa; Art. 13 Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione; Art. 14 - Mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario; Art. 15 - Imposte e tasse.**

IL CONTRAENTE

---

Il Contraente dichiara inoltre, di approvare ed accettare il testo come predisposto.

IL CONTRAENTE

---

Emessa il 10/11/2022

Riservato al garante

Aut.: U50042



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 38, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N.445/2000 DA PARTE DEL FIDEJUSSORE RESA IN CARTA SEMPLICE, PRESENTATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA, ANCORCHE' NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DEL SOTTOSCRITTORE.**

Il sottoscritto Stivala Andrea nato a Catania il 28/05/1977, C.F. STVNDR77E28C351Q, titolare dell'agenzia Unisicilia srl, con sede in Catania Corso Sicilia n.48 Tel. 095/327601 fax 095/7158112, nella sua qualità di agente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA giusta procura Notaio Domenico Damascelli in Imola del 14/02/2018 n.22181/14198 di repertorio registrato in Imola al n.530/1T

**DICHIARA**

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46/47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di sottoscrivere il presente atto in virtù dei poteri di firma conferitigli con procura su descritta e legittimata al rilascio di polizze assicurative in nome e per contro della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, con sede legale in Bologna – Via Stalingrado n.45, ed allega copia fotostatica del proprio documento di identità.

Catania, 10/11/2022

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA  
Ag. 64787 Catania  
Corso Sicilia n.48  
95131 CATANIA  
Andrea Stivala  
Procuratore

